

non definitive) per reati contro la PA; *ii*) la provenienza da incarichi e cariche in enti privati; *iii*) la provenienza da organi di indirizzo politico. Si prevedono, inoltre, due ordini di cause di incompatibilità per coloro che svolgono gli incarichi predetti: *i*) l'incompatibilità con incarichi e cariche in soggetti privati, che si estende al coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado, ove essi abbiano una posizione di controllo dell'ente o abbiano assunto la carica di presidente o amministratore delegato; *ii*) l'incompatibilità con cariche in organi di indirizzo politico. Per le ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità sono previste sia sanzioni di carattere oggettivo, volte a colpire l'atto adottato in violazione di legge, sia sanzioni di carattere soggettivo, volte a far valere la responsabilità degli autori della violazione<sup>390</sup>.

**FOCUS**
**Il codice di comportamento del dipendente pubblico**

Il nuovo codice deontologico del dipendente pubblico, previsto dalla legge anticorruzione, è stato approvato dal Governo a inizio marzo 2013 al fine di assicurare la qualità dei servizi resi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, diligenza, lealtà, imparzialità nell'esclusivo interesse pubblico. Il codice è consegnato al dipendente al momento dell'assunzione e da lui sottoscritto. Indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione, comprese quelle relative alla violazione del piano nazionale anticorruzione, è fonte di responsabilità disciplinare.

In particolare per i dirigenti, in qualità di responsabili della promozione del benessere organizzativo, devono assumere un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi e favorire l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi all'interno dell'ufficio.

Il dipendente pubblico è chiamato a perseguire l'interesse pubblico senza abusare della posizione di cui è titolare, a contenere i costi senza pregiudicare la qualità dei risultati e a operare con correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti del pubblico, all'interno dell'organizzazione amministrativa e verso le altre Pubbliche Amministrazioni. Non deve usare a fini privati le informazioni di cui dispone e deve evitare situazioni che possano nuocere agli interessi o all'immagine della PA.

Il dipendente pubblico è tenuto non solo al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione, ma anche a prestare la sua collaborazione al responsabile della prevenzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, deve segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni d'illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Il dirigente, nel caso in cui riceva

<sup>390</sup> Sotto il profilo oggettivo si stabilisce la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità, nonché la nullità dei relativi contratti. Si stabilisce, inoltre, la decadenza dagli incarichi svolti in situazione di incompatibilità e la risoluzione dei relativi contratti, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità da parte del responsabile del piano anticorruzione istituito presso ciascuna amministrazione. Sotto il profilo soggettivo si stabilisce che il responsabile del piano anticorruzione deve segnalare i casi di possibile violazione all'Autorità nazionale anticorruzione (che può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico), all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. Si stabilisce, inoltre, che i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati e non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza; il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri, per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante, per le Regioni, le Province e i Comuni da un commissario ad acta nominato dal Ministro dell'Interno.

segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare.

Inoltre, tra le disposizioni del codice si rinviene:

- il divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, anche sotto forma di sconto, salvo quelli d'uso di modico valore (di importo massimo non superiore a 150 euro). I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali;
- il divieto per il dipendente in servizio di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto, nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio;
- la comunicazione del dipendente al responsabile dell'ufficio della propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partiti politici e sindacati) i cui ambiti d'interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio;
- la comunicazione, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei tre anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all'obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);
- l'obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto d'interessi anche non patrimoniali, derivanti dall'assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati (che dovrà essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale);
- il rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione nell'utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento all'utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell'ufficio;
- per i dirigenti, l'obbligo di comunicare all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d'interesse con le funzioni che svolgono; l'obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale previste dalla legge; il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare che si diffondano notizie non vere sull'organizzazione, sull'attività e sugli altri dipendenti;

La vigilanza sul rispetto delle norme del codice è affidata all'ufficio dei procedimenti disciplinari, che può chiedere parere facoltativo all'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento, ferme restando le ipotesi in cui dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile. Ai fini della determinazione della sanzione disciplinare applicabile, la violazione è valutata caso per caso in relazione alla gravità, potendo arrivare fino al licenziamento senza preavviso.

Al fine di prevenire l'infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti pubblici, si rende obbligatorio segnalare al prefetto sia l'affidamento a terzi delle attività comprese tra quelle individuate come a rischio d'infiltrazione, sia le variazioni degli assetti proprietari delle stesse imprese. Tra le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore viene prevista anche la sentenza definitiva di condanna nei confronti di quest'ultimo per i gravi reati.

Viene disposto l'inasprimento delle pene per i reati di peculato, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, corruzione per un atto d'ufficio, astensione dagli incanti e frode nelle pubbliche forniture. L'aumento delle pene disposto per i citati reati è in misura

generalmente compresa tra la metà e un terzo e riguarda il minimo ovvero il massimo della pena, o entrambe le soglie edittali.

Si aggiunge al codice penale la nuova circostanza aggravante specifica per i delitti contro la PA, riferita a chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale, aumentando ulteriormente le pene fino a un terzo in più.

Inoltre, si introduce il reato di corruzione tra privati, per il quale è prevista la reclusione da uno a tre anni. Si configura per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, compiendo od omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionano danno alla società.

E' stata introdotta la condanna definitiva per il reato d'induzione indebita a dare o promettere utilità, tra le cause ostative alla candidatura alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali ovvero d'impedimento a ricoprire cariche presso gli organi rappresentativi degli Enti Locali. Per il dipendente pubblico è previsto il trasferimento (da parte dell'amministrazione di appartenenza) a un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza.

**FOCUS**
**L'incandidabilità**

Un'attenzione particolare è rivolta al regime d'ineleggibilità e decadenze da cariche pubbliche elettive<sup>391</sup>. Ferme restando le disposizioni del codice penale in materia d'interdizione perpetua dai pubblici uffici, le persone condannate con sentenza definitiva e pena superiore a 2 anni di reclusione non potranno essere candidate a cariche elettive e di governo a livello centrale e al Parlamento Europeo. L'accertamento della condizione d'incandidabilità comporta la cancellazione dalla lista dei candidati. Qualora la causa d'incandidabilità sopravvenga o sia accertata nel corso del mandato, le sentenze definitive vengono immediatamente comunicate alla Camera di appartenenza. Se l'accertamento avviene durante la fase di convalida degli eletti, la Camera interessata delibera la mancata convalida. L'incandidabilità ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ma non può essere comunque inferiore a 6 anni. L'eventuale nomina di coloro che si trovano in una di queste condizioni è nulla. L'incandidabilità alla carica di senatore, deputato o parlamentare europeo ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ma non inferiore a sei anni.

Per quanto riguarda le cariche elettive regionali e dei governi locali, sono incandidabili coloro che hanno riportato una condanna definitiva per quei delitti di maggiore allarme sociale (ad esempio associazione di tipo mafioso; produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope) e quelli contro la PA (ad esempio corruzione, concussione, peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico d'influenze). Costituiscono, inoltre, cause d'incandidabilità: la condanna definitiva con reclusione superiore a 6 mesi per delitti commessi con abuso di poteri o con violazione dei doveri

<sup>391</sup> D. Lgs. 235/2012.

inerenti una pubblica funzione; la condanna a una pena non inferiore a 2 anni di reclusione per delitto non colposo. Durante il mandato, in caso di sentenza di condanna non definitiva, si ha la sospensione dalla carica. Se la condanna diventa definitiva, si determina la decadenza dall'incarico.

Il Governo ha avviato l'esame di un decreto legislativo che attua la legge anti corruzione nella parte relativa alla inconfiribilità e alla incandidabilità degli incarichi nella PA e negli enti controllati. In particolare, si prevede il divieto ad assumere incarichi per chi ha subito una sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la PA.

### Riforma della giustizia civile

Nell'ottica di una maggiore efficienza della PA si inserisce anche la riforma della giustizia civile, i cui punti salienti, oltre al Tribunale per le imprese introdotto dal Decreto 'Salva Italia' e illustrato nel PNR 2012, sono i seguenti:

- La revisione delle circoscrizioni giudiziarie, in attuazione della delega attribuita al Governo dalla Legge Finanziaria per il 2012 è iniziata con la *spending review* ed è stata portata a termine con due decreti legislativi<sup>392</sup>, con i quali sono state soppresse tutte le sedi distaccate (220), accorpati 31 tribunali e 31 procure. A questa prima fase sta seguendo la riorganizzazione delle risorse, con una diversa e più razionale distribuzione dei magistrati e del personale amministrativo. I primi, entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni. Le soppressioni previste entreranno in vigore il 13 settembre 2013, fatta eccezione per L'Aquila e Chieti dove la riorganizzazione partirà dal 13 settembre 2015. Sul piano dell'edilizia è stabilito che per un periodo massimo di 5 anni si continuerà a utilizzare gli uffici dei tribunali soppressi.
- La legge prevede anche la soppressione di 667 uffici del giudice di pace. Tuttavia, non si tratta di una chiusura definitiva. Infatti, dal 1° marzo 2013 gli Enti Locali, eventualmente anche consorziati, avranno 60 giorni di tempo a disposizione per chiedere al Ministero della Giustizia di conservare il presidio del giudice di pace nel proprio territorio, a patto di sostenere le spese di funzionamento delle sedi e del personale amministrativo. A carico dell'amministrazione giudiziaria deve rimanere solo la determinazione dell'organico dei magistrati onorari, i loro compensi e i costi per la formazione del personale amministrativo. Il contributo unificato per il ricorso al giudice di pace continuerà a essere riscosso dal Ministero.
- Al fine di snellire i tempi della giustizia civile, è previsto che i processi non possano durare più di sei anni in totale, tre dei quali nel primo stadio di giudizio, due in Appello e uno presso la Corte di Cassazione. Ogni anno addizionale comporta una sanzione per lo Stato, fissata dal giudice della corte d'Appello in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine. L'indennizzo è determinato tenendo conto dell'esito del processo, del comportamento del giudice e delle parti, della natura degli interessi coinvolti.

<sup>392</sup> D.L. 155 e 156 di settembre 2012.

- 
- Tutte le comunicazioni e notifiche giudiziarie del cancelliere verranno effettuate esclusivamente per via telematica, nel caso in cui il destinatario sia munito di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). È entrato in vigore a dicembre 2012 il provvedimento che estende l'uso della PEC nel processo tributario e ne conclude la fase di attivazione, per l'invio in formato elettronico delle comunicazioni alle parti processuali.
  - È già possibile consultare via internet in tempo reale i registri di cancelleria e i documenti elettronici; le comunicazioni telematiche sono operative nel 100 per cento degli uffici, con un risparmio che è quantificabile in 20 milioni. Per i depositi telematici a valore legale, sono coperti 67 uffici su 194, il 34 per cento del totale. La 'console del magistrato' è disponibile in 67 uffici. Il 60 per cento dei decreti ingiuntivi è realizzato *on line*, con un risparmio di tempo da 50 a 6 giorni (presso il Tribunale di Milano).
  - Con la Legge di Stabilità per il 2013 è stato introdotto l'obbligo del deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili e nei contenziosi, a partire da luglio 2014. Dovranno essere ufficializzati gli elenchi pubblici ai quali si dovrà fare riferimento per individuare gli indirizzi di PEC ai quali effettuare validamente notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale. Per l'adeguamento dei sistemi informatici e la formazione del personale sono stanziati 1,3 milioni per il 2012, 5 milioni per il 2013 e 3,6 milioni a decorrere dal 2014.
  - Al fine di contenere i tempi della giustizia civile e di garantire maggiore efficienza al sistema delle impugnazioni, è stato inserito il filtro dell'inammissibilità al ricorso in Appello. Le nuove norme si applicano alle sentenze pubblicate da settembre 2012. Il giudice competente a decidere dell'appello, laddove ritenga che esso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, in sede di prima udienza di trattazione dichiara inammissibile l'impugnazione proposta, con ordinanza motivata, preceduta da una discussione tra le parti. Se, tuttavia, l'appello viene dichiarato inammissibile sarà possibile procedere con il ricorso per Cassazione, con un ulteriore limite: se l'ordinanza d'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, non sarà consentito il ricorso in Cassazione. Al fine di snellire la mole di ricorsi, le Leggi di Stabilità per il 2012 e il 2013 hanno aumentato il contributo unificato. In particolare, per i processi civili dal 1° gennaio 2012 il contributo per i ricorsi in appello è aumentato del 50 per cento, mentre è raddoppiato il contributo unificato sui ricorsi presentati in Cassazione. Dal 1° gennaio 2013 l'aumento del 50 per cento si applica anche ai procedimenti amministrativi, per i quali sono previsti ulteriori aumenti per i ricorsi ai quali si applica il rito abbreviato: il contributo unificato passa in questi casi da 1.300 a 1.800 euro. È poi rimodulato fino a un massimo di 6.000 euro, in base al valore della causa, il contributo unificato per i ricorsi relativi agli appalti e ai provvedimenti emessi dalle Autorità indipendenti. Nel processo amministrativo è introdotta anche una sanzione per la negligenza del difensore: è necessario pagare un contributo unificato aumentato della metà rispetto all'importo base.

- Inoltre, dal 31 gennaio 2013, se la domanda è respinta per intero o è dichiarata improcedibile, la parte proponente deve pagare un altro importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione<sup>393</sup>. In questo caso il compenso dovuto al difensore è ridotto della metà. Per il ricorso al Presidente della Repubblica il contributo è salito a 650 euro. Gli aumenti del contributo unificato, già predisposti negli anni precedenti per opposizione a sanzioni amministrative, hanno determinato una riduzione del 57 per cento del numero dei ricorsi nel 2010 e 2011.
- La mediazione, introdotta nel 2010 quale strumento deflativo del contenzioso, è un sistema di risoluzione delle controversie alternativo al processo civile. Non può essere utilizzata, dunque, per le liti aventi a oggetto situazioni giuridiche o materie devolute alla giurisdizione amministrativa, o alle altre giurisdizioni speciali. Il mediatore non prende decisioni vincolanti, ma assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo. La mediazione si svolge presso Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Non sono previsti criteri di competenza territoriale, la parte istante è libera di depositare la domanda presso l'organismo che preferisce. Per poter svolgere l'attività di mediatore occorre: *i)* aver conseguito un diploma di laurea triennale o, in alternativa, essere iscritto a un albo professionale; *ii)* aver seguito presso un ente di formazione iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia un corso di formazione di 50 ore; *iii)* presentare specifici requisiti di onorabilità. Il mediatore, pertanto, non è necessariamente un avvocato o un giurista. Tuttavia, alcuni organismi di mediazione richiedono ai propri mediatori tali requisiti. La legge indica in quattro mesi la durata massima del procedimento, ma un termine più breve o una proroga dello stesso possono essere, rispettivamente, previsti dal regolamento dei singoli organismi o concordati tra le parti.
- La mediazione opera, attualmente, solo su base volontaria, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale. Quest'ultima, infatti, ritenendo che il Governo abbia ecceduto la delega normativa, ha rigettato la norma che prevedeva l'obbligatorietà del ricorso al mediatore. La mediazione non è stata cancellata e norme successive (già approvate dal Consiglio di Stato) prevedono incentivi per gli avvocati che assistono il cliente nella mediazione.

#### Misure alternative alla detenzione

Il Governo avrebbe voluto introdurre delle norme in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

In particolare per le misure alternative alla detenzione, la sanzione penale non è giustificata se può essere sostituita con sanzioni amministrative aventi pari efficacia e, anzi, spesso dotate di maggiore effettività in quanto applicabili anche a soggetti diversi dalle persone fisiche, non suscettibili di sospensione condizionale e con tempi di prescrizione più lunghi.

<sup>393</sup> Legge di Stabilità 2013, art.1 commi 25-27 e D.L. 83/2012, art.54.

Potrebbero essere trasformati in illeciti amministrativi quei reati per i quali la legge attualmente prevede la sola pena pecuniaria (multa o ammenda). Ne resterebbero escluse alcune materie che attengono a beni che direttamente si riflettono sulla vita dei cittadini e che, per questo motivo, meritano di essere protetti con la sanzione penale: si tratta delle condotte di vilipendio comprese tra i delitti contro la personalità dello Stato; dei reati in materia di edilizia e urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, immigrazione, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica e circolazione stradale.

Inoltre, potrebbe essere prevista la sospensione del procedimento con conseguente 'messa alla prova'. Questo istituto offre ai condannati per reati di minore allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo e, al contempo, svolge una funzione deflativa dei procedimenti penali, in quanto è previsto che l'esito positivo della messa alla prova estingua il reato con sentenza pronunciata dal giudice. La sospensione del procedimento con la messa alla prova dipenderebbe dalla richiesta dell'imputato, e sarebbe subordinata alla prestazione, non retribuita e di durata non inferiore a dieci giorni, del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, e all'osservanza, sul modello di alcuni Paesi Europei (Spagna e Norvegia, ad esempio), di eventuali altre prescrizioni comportamentali impartite e modificabili dal giudice nel corso della fruizione del beneficio, anche su segnalazione dei servizi sociali.

La sospensione con messa alla prova non verrebbe concessa più di due volte, ovvero più di una volta se si tratta di reati della medesima indole, e si fonda sulla astensione da parte dell'imputato dal commettere di ulteriori reati. Nel caso di esito negativo della messa alla prova, il processo riprenderà il suo corso. Ai fini della determinazione della pena, cinque giorni di prova sono equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a 250 euro di pena pecuniaria.

## FOCUS

### Carta dei diritti dei detenuti

Il Governo ha introdotto la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, prevista dal Regolamento recante norme sul regime penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. La Carta è consegnata a ciascun detenuto o internato - nel corso del primo colloquio con il direttore o con un operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in istituto - per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario.

Al fine di garantire un più completo esercizio dei propri diritti e la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario, la semplice informativa è stata sostituita da un più ampio documento destinato a contenere una chiara esplicitazione del regime al quale il condannato e l'internato sono sottoposti, dei diritti che agli stessi spettano e dei doveri ai quali è necessario conformarsi all'interno della casa circondariale, nonché una compiuta descrizione delle strutture e dei servizi a essi riservati. Il documento contiene, ad esempio, l'indicazione dei principi che conformano il trattamento (rispetto della dignità della persona, imparzialità, ecc.), le disposizioni in materia di vestiario, igiene personale, alimentazione, permanenza all'aperto, i provvedimenti che possono essere presi in materia di sorveglianza particolare e i relativi reclami, nonché le disposizioni che regolano la concessione delle misure alternative alla detenzione.

Il risultato che si intende ottenere è quello di una maggiore consapevolezza da parte della popolazione carceraria delle regole e dei diritti destinati a conformare la loro vita per un periodo di tempo più o meno lungo, periodo che in ogni caso costituisce sempre una parentesi rilevante che, si spera, possa concludersi con un arricchimento della persona e non con la negazione delle sue positive peculiarità.

A metà giugno 2013 entrerà in vigore la riforma del condominio, che riordina la materia contenuta in diverse leggi speciali e modifica le disposizioni del codice civile. Tra le novità più importanti, la figura dell'amministratore di condominio è stata completamente ridisegnata. Trasparenza, formazione e onorabilità sono i requisiti che ora ciascun amministratore dovrà possedere. Inoltre, nei luoghi di accesso al condominio o di maggiore uso comune, accessibili anche a terzi, verranno riportate le sue generalità, come il domicilio e i recapiti (anche telefonici). La carica durerà due anni e, al momento di accettare l'incarico o di rinnovarlo, l'amministratore dovrà specificare l'importo della sua retribuzione. Non potrà però richiedere compensi ulteriori a quelli specificatamente deliberati. Anche un solo condomino potrà richiedere la convocazione dell'assemblea per la revoca dell'amministratore che abbia commesso gravi irregolarità fiscali. Infine, i condomini potranno pretendere la costituzione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile a carico dell'amministratore, per gli atti compiuti nell'esercizio del suo mandato. Sono anche velocizzate le procedure di riscossione delle morosità.

#### **V.14 STATO DI ATTUAZIONE DELLE RIFORME**

L'attuazione delle decisioni legislative è stata tra le priorità del Governo che l'ha resa oggetto di un puntuale monitoraggio da parte dell'Ufficio per il programma di Governo. L'Ufficio ha tra i suoi compiti il monitoraggio dei provvedimenti, di carattere normativo e amministrativo, adottati dall'Esecutivo in attuazione del programma di Governo. Questo monitoraggio, effettuato per singola disposizione e per amministrazione di competenza, è utile per individuare il *timing* dei singoli adempimenti.

Le norme di legge approvate dal Governo annoverano 45 leggi e decreti legge convertiti e 24 decreti delegati derivanti da leggi delega di questo o di precedenti governi (tra cui la legge anticorruzione). In media si può ritenere che nei 69 testi normativi approvati, circa un terzo delle norme in essi contenute necessitino dell'adozione di atti (regolamenti, DPCM o DPR) perché il testo di legge espliciti compiutamente i suoi effetti. Dall'insieme di questi provvedimenti, in particolare, emergono norme di rinvio a 832 atti di normazione secondaria che devono essere emanati dalle Amministrazioni centrali.

Per valutare il grado di attuazione della legislazione approvata occorre ricordare che una parte significativa delle disposizioni non ha bisogno di norme secondarie di attuazione. Per quelle disposizioni che, invece, necessitano di una successiva attività di attuazione, i tempi del processo possono essere molto diversi. L'attività di attuazione è responsabilità dei singoli ministeri in autonomia o attraverso procedure di concerto inter-ministeriale, e molto spesso si prevede l'acquisizione di pareri del Parlamento, di autorità, di rappresentanze del mondo delle autonomie locali e regionali, di organi giurisdizionali, organi di controllo.

Su 832 provvedimenti che necessitano d'interventi di normazione secondaria, 227 sono stati adottati: alcuni di essi sono già pubblicati in Gazzetta Ufficiale, altri in corso di pubblicazione, altri ancora non destinati alla pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale<sup>394</sup>. Altri 56 atti sono subordinati a condizioni o resi inutili da interventi di legislazione primaria e secondaria successiva intervenuta nel corso del periodo. Prossimi alla fine dell'iter sono 82 provvedimenti, già definiti nei loro contenuti sostanziali dal Ministero competente per la loro attuazione e che si trovano ora presso i Ministeri che devono esprimere il concerto, o presso le istituzioni esterne che devono esprimere un parere, oppure in attesa di essere inviati alle Camere per l'acquisizione del relativo parere. In corso di elaborazione vi sono 84 provvedimenti per i quali la legge non ha previsto un termine di scadenza.

208 atti non hanno una data di scadenza prevista e allo stato attuale la loro adozione è rinviata a tempi successivi; 55 non sono adottabili e scadono dopo la fine della legislatura. Alla fine, i provvedimenti che non saranno attuati saranno 120, tra i quali: 90 provvedimenti che pur in corso di elaborazione, hanno già visto scadere (alla data del 15 febbraio 2013) il termine per la loro predisposizione; 30 erano in scadenza entro il 31 marzo 2013 e non sono ancora stati adottati.

Riguardo ai 90 provvedimenti il cui termine di adozione risulta scaduto al 15 febbraio 2013, occorre precisare che, se per alcuni di essi la non adozione si configura come un reale inadempimento da parte dell'amministrazione interessata, per numerosi altri il ritardo è dovuto alla complessità delle procedure e delle numerose fasi previste per il perfezionamento. Infatti, l'acquisizione di pareri e di concerti, il passaggio nelle diverse Conferenze tra Stato ed Enti territoriali, l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti, sono tutti adempimenti che prolungano i tempi necessari per l'adozione o creano battute di arresto nell'iter procedurale.

L'attività del Governo nell'ultimo anno si è concentrata in particolare su 8 grandi leggi di riforma economico-finanziaria, con l'esclusione della Legge di Stabilità e il Decreto recante ulteriori misure per la crescita del Paese (D.L. 179/2012): i) 'Salva Italia'; ii) 'Cresci Italia'; iii) 'Semplifica Italia'; iv) 'Semplificazione fiscale'; v) riforma del lavoro; vi) Decreto 'Crescita'; vii) 'Spending review I'; viii) 'Spending review II'. Queste riforme prevedono 451 provvedimenti da attuare da parte delle Amministrazioni.

Per quanto concerne lo stato di attuazione di questi otto grandi iniziative, risulta che al 15 febbraio 2013 sono stati adottati 168 provvedimenti (si veda Tavola sottostante), il 37 per cento del totale di provvedimenti attuativi previsti. Dei restanti 283 provvedimenti non adottati risulta che: 157 sono quelli senza un termine stabilito per l'adozione; 56 sono i provvedimenti che, seppur non ancora adottati, sono stati comunque definiti dall'Amministrazione competente. Infine, sono 98 i provvedimenti scaduti e non adottati.

<sup>394</sup> I provvedimenti adottati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale fanno riferimento al periodo 16 novembre 2011 - 31 dicembre 2012, a cui si aggiungono 28 provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dal 1 gennaio 2013 al 15 febbraio 2013. L'analisi curata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il programma di Governo è aggiornata al 15 febbraio 2013.

**TAVOLA V.2: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA ATTUARE CLASSIFICATI PER PROVVEDIMENTO**

Decreti legge/Leggi	Denominazione sintetica delle leggi e dei decreti legislativi	Totale provv.	Adottati*	Non adottati		
				Totale	di cui senza termine	di cui scaduti
D.L. 201/2011	Salva Italia	84	37	47	28	13
D.L. 01/2012	Cresci Italia	60	23	37	17	19
D.L. 05/2012	Semplifica Italia	51	15	36	9	21
D.L. 16/2012	Semplificazione Fiscale	38	17	21	17	4
L. 92/2012	Riforma del Lavoro	22	4	18	12	3
D.L. 52/2012	<i>Spending review I</i>	5	3	2	0	1
D.L. 83/2012	Decreto Crescita	84	27	57	37	16
D.L. 95/2012	<i>Spending review II</i>	107	42	65	37	21
<b>Totale</b>		<b>451</b>	<b>168</b>	<b>283</b>	<b>157</b>	<b>98</b>

\* Per provvedimenti 'adottati' si intendono quelli pubblicati su G.U. o sui siti delle Agenzie fiscali e quelli adottati e non pubblicati.

Data ultimo aggiornamento analisi: 15/02/2013

## VI. LE REGIONI IN CAMPO

Il Focus regionale contiene le informazioni che le Regioni hanno trasmesso alle Amministrazioni Centrali per il PNR 2013, divise in Raccomandazioni (*Country Specific Recommendations - CSR*) e *Target* EU2020. Tutte le misure intraprese a livello regionale sono state, inoltre, dettagliate in una griglia in appendice al PNR per una loro più agevole organizzazione (i riferimenti sono richiamati nel testo). Le azioni delle Regioni e delle Province Autonome iniziano dalla seconda raccomandazione poiché la prima è trattata nel Programma di Stabilità.

### VI.1 LE AZIONI IN RISPOSTA ALLE RACCOMANDAZIONI

**CSR N.2** Garantire che il chiarimento nelle disposizioni attuative delle caratteristiche chiave del pareggio di bilancio inserito nella Costituzione, ivi compreso un adeguato coordinamento tra i diversi livelli amministrativi, sia coerente con il quadro dell'UE; perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica mediante la prevista *spending review* e l'attuazione del Piano di Azione Coesione del 2011 per migliorare l'assorbimento e la gestione dei fondi dell'UE, in particolare nell'Italia meridionale.

Nell'ottica di condivisione dei principi di efficienza della spesa pubblica (*spending review*), le Regioni e le Province autonome hanno attivato interventi volti al controllo economico-finanziario della spesa regionale nel rispetto del Patto di Stabilità Interno.

In generale, le Leggi finanziarie per la razionalizzazione e la concentrazione della spesa (cfr. Misura 1) sono intervenute su aree prioritarie quali: *a*) il funzionamento degli enti e agenzie regionali, *b*) i contributi alle fondazioni, *c*) i costi della politica, *d*) le spese per personale e generali, *e*) le spese di formazione, *f*) le spese per attività culturali, pubblicitarie e di rappresentanza, *g*) il limite massimo di compensi per componenti di organi sociali.

Le quantificazioni di spesa si ispirano a criteri di valorizzazione della qualità e sono in stretta relazione agli obiettivi programmati. In alcune Regioni è stato previsto anche l'intervento di risorse di privati. Gli indirizzi di spesa sono volti alla valorizzazione delle virtuosità, a favorire gli investimenti, a sostenere l'economia locale, al rispetto dei tempi di pagamento ai fornitori, a contrastare il ricorso al *deficit* e a favorire la riduzione del debito.

Le Regioni hanno mirato ad accrescere l'efficacia e la qualità dei servizi pubblici, riducendo i costi e garantendo un più semplice quadro normativo (procedure di concessione di licenze, autorizzazioni e l'esecuzione dei contratti). A questo scopo, in un'ottica di *governance* integrata, sono state concordate procedure semplificate e standardizzate sotto il profilo sostanziale e formale (ad esempio un 'codice appalti' per la redazione di bandi semplificati e standardizzati).

Le Regioni, titolari di PO FESR e FSE, si sono impegnate, in particolare, nell'accelerare la spesa delle risorse nel rispetto del Piano di Azione Coesione (cfr. Misura 2)<sup>1</sup>.

Sempre riguardo alla *spending review*, particolare priorità è stata assegnata alla materia ambientale (cfr. Misura 3), seguendo il principio della co-programmazione negoziata e dell'integrazione delle politiche tramite la concentrazione su priorità tematiche (ad esempio, biodiversità, rifiuti, qualità delle acque, bonifiche, inquinamento dell'aria, inquinamento elettromagnetico).

Alcune Regioni hanno riorganizzato la spesa per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) e per il trasporto ferroviario (cfr. Misura 4), introducendo norme per la liberalizzazione e l'affidamento dei servizi e per le sanzioni. Altre Regioni hanno previsto azioni di riorganizzazione delle funzioni di governo e riqualificazione solidale del territorio (cfr. Misura 5)<sup>2</sup>. Altri enti hanno approvato ipotesi di razionalizzazione delle province e ridefinizione delle funzioni.

In materia di politiche sanitarie (cfr. Misura 6), sono stati programmati interventi mirati a favorire la razionalizzazione della spesa del SSR, sia in termini di ristrutturazione dell'ordinamento sanitario, sia nei termini di ottimizzazione della spesa per beni e servizi.

---

**CSR N.3** Adottare ulteriori misure per combattere la disoccupazione giovanile, migliorando anche la pertinenza del percorso formativo rispetto al mercato del lavoro, facilitando il passaggio al mondo del lavoro, anche attraverso incentivi per l'avvio di nuove imprese e per le assunzioni di dipendenti; attuare il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche a livello nazionale per promuovere la mobilità del lavoro; adottare misure per ridurre i tassi di abbandono dell'università e combattere l'abbandono scolastico

---

In attuazione della legge 92 del 2012, le Regioni stanno adottando, con un approccio unitario, misure per favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Insieme ai Ministeri competenti hanno costituito un 'Tavolo Inter istituzionale per l'apprendimento permanente', finalizzato a integrare il sistema educativo con quello economico e produttivo sulla base della definizione dei fabbisogni formativi in termini di competenze e profili.

Con riferimento alla necessità di consentire la mobilità del lavoro all'interno del paese attraverso il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche a livello nazionale, le Regioni stanno procedendo alla definizione strutturale dell'offerta di servizi al cittadino. Questi sono finalizzati alla ricostruzione e documentazione delle esperienze e degli apprendimenti pregressi e comunque acquisiti in percorsi di apprendimento formale, non formale e informale ivi compresi quelli di lavoro. Tali azioni rientrano nel quadro più ampio degli interventi volti a definire progressivamente un **sistema nazionale** di certificazione delle competenze, attraverso la valorizzazione e messa a sistema dei quadri territoriali degli Standard Professionali, in linea con l'Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012.

<sup>1</sup> Attraverso una maggiore disciplina sulle competenze degli enti territoriali e un rafforzamento delle azioni turistico informative-ricettive e culturali.

<sup>2</sup> Procedure partecipate e politiche integrate per migliorare l'assorbimento e la gestione dei fondi UE o l'istituzione di nuovi ambiti territoriali aggregati a livello comunale, quali unità di base delle politiche territoriali e della finanza pubblica regionale, per un uso efficiente del suolo.

Altro tema strategico nelle politiche regionali, all'interno dell'apprendimento permanente, è l'orientamento professionale (cfr. Misura 1) quale strumento volto ad accrescere l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro. L'obiettivo primario rimane la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica nonché il potenziamento dell'incontro tra domanda e offerta di competenze attraverso il sostegno formativo per l'occupabilità.

Per la piena realizzazione di quanto sin qui illustrato e per un miglior collegamento con il mondo del lavoro, le Regioni stanno rafforzando i propri strumenti informativi (Anagrafi Regionali) (cfr. Misura 2) convergendo verso la costruzione di una dorsale informativa unica che assicuri l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti.

Per le suddette finalità, le Regioni hanno proceduto a rafforzare la programmazione integrata territoriale dei differenti strumenti finanziari (Cfr. Misura 3), nazionali e comunitari disponibili. È, infatti, fondamentale il coinvolgimento attivo del partenariato istituzionale, economico e sociale (enti locali, parti sociali, fondi interprofessionali, enti bilaterali, sistemi d'impresa) e la promozione del ricorso più sistematico agli strumenti della programmazione negoziata anche a livello territoriale<sup>3</sup>.

Un aspetto preoccupante nel mercato del lavoro italiano attiene alla disoccupazione giovanile (cfr. Misura 4) che negli ultimi tempi ha subito un notevole incremento a causa dell'evolversi della crisi. Sotto tale profilo, le amministrazioni regionali hanno cercato, accanto a interventi già previsti nei Programmi operativi o in dispositivi regionali, di sviluppare e attuare iniziative a favore dei giovani attraverso l'elaborazione di specifici piani integrati di sviluppo o di programmi a sostegno delle politiche formative occupazionali giovanili. Misure e accordi *ad hoc* sono stati adottati, all'interno del Programma di sviluppo rurale, per sostenere il ricambio generazionale in agricoltura nonché per incoraggiare l'inserimento nelle imprese di giovani qualificati. Inoltre, le amministrazioni regionali hanno promosso la disciplina dei tirocini formativi (cfr. Misura 5) *curricolari* attraverso accordi con le rappresentanze degli ordini professionali<sup>4</sup>.

Di rilievo sono anche gli interventi delle Regioni per promuovere la creazione di impresa (cfr. Misura 6). Le Regioni si sono dotate di misure e leggi che favoriscono la concessione di contributi, finanziamenti agevolati e garanzie all'accesso al credito, servizi di accompagnamento e assistenza tecnica per la nascita e lo sviluppo d'iniziativa di auto-impiego nella forma di creazione d'impresa. Sono stati previsti anche incentivi per le imprese finalizzati all'assunzione delle donne, dei giovani nonché dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali.

<sup>3</sup> A tal proposito va precisato che a livello regionale gran parte degli interventi e dei provvedimenti più rilevanti si inserisce nella cornice programmatica o si avvale delle risorse finanziarie dei PO FSE 2007-2013.

<sup>4</sup> Vanno in questa direzione la legge e il relativo provvedimento attuativo, adottati dalla Toscana per contrastare l'uso distorto dei tirocini, inquadrandoli in un'ottica di formazione, e le Delibere approvate da Abruzzo e Lombardia che definiscono Linee guida per la disciplina organica dei tirocini extracurricolari.

Hanno, inoltre, registrato numerose iniziative le politiche volte a sostenere l'occupazione attraverso il consolidamento delle imprese esistenti e il sostegno all'innovazione (cfr. Misura 7).

La 'questione dimensionale' del tessuto produttivo regionale è stata oggetto d'interventi volti a favorire i raggruppamenti (anche per l'accesso ai contributi pubblici) con un'attenzione particolare per le piccole e piccolissime imprese, promuovendo contratti di rete e assegnando incentivi specifici (cfr. Misura 8).

**CSR N.4** Adottare in via prioritaria la riforma del mercato del lavoro per affrontare la segmentazione del mercato del lavoro e istituire un sistema integrato per le indennità di disoccupazione; adottare ulteriori provvedimenti per incentivare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, in particolare fornendo servizi per l'assistenza all'infanzia e l'assistenza agli anziani; monitorare e se necessario potenziare l'attuazione del nuovo quadro regolamentare per la determinazione dei salari al fine di contribuire all'allineamento della crescita salariale e della produttività a livello settoriale e imprenditoriale.

---

In aggiunta alle misure già indicate nella CSR n. 3, per il contrasto alla disoccupazione e l'integrazione dei soggetti più vulnerabili, si deve menzionare l'impegno delle Regioni e Province autonome in materia di regolazione del mercato del lavoro e di organizzazione della rete territoriale dei servizi pubblici e privati per l'inserimento lavorativo (cfr. Misura 1). In particolare, le Regioni hanno operato per una maggiore qualificazione dei servizi stessi e per un rafforzamento della loro capacità di operare in partenariato con altri servizi e strutture del lavoro e della formazione. A tal proposito, per rendere maggiormente tempestiva, efficace e personalizzata la messa in atto degli interventi di politica attiva sono stati adottati provvedimenti per introdurre a livello regionale standard qualitativi di servizio per i soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei servizi per il lavoro attraverso la definizione dei regimi regionali di accreditamento e autorizzazione. È inoltre imprescindibile il consolidamento delle infrastrutture di servizio, quali i sistemi informativi al fine di semplificare la gestione amministrativa e facilitare le dinamiche di incrocio tra domanda e offerta di lavoro sul territorio.

Per il rafforzamento della partecipazione femminile al mercato del lavoro (cfr. Misura 2), sono stati promossi interventi volti al miglioramento della qualità del lavoro e all'accesso agli strumenti di conciliazione lavoro-famiglia. In questo senso, le Regioni hanno sviluppato politiche articolate e integrate quali:

- l'organizzazione e i tempi di lavoro, attraverso la sperimentazione nelle PMI di strumenti e modalità innovative '*family friendly*', quali i piani di congedo e il telelavoro;
- lo sviluppo di una rete integrata di servizi socio-educativi per l'infanzia quali i nidi familiari, la concessione alle famiglie di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby sitting* e la costituzione di elenchi regionali delle persone disponibili a offrire servizi di cura e sostegno a famiglie o a madri sole;
- l'organizzazione dei tempi e degli spazi delle città, attraverso il coinvolgimento degli enti locali;
- la concessione di incentivi finalizzati all'assunzione, anche integrati con *voucher* formativi per percorsi individuali di qualificazione, al consolidamento

della formazione professionale, nonché alla promozione dell'autoimpresa femminile.

Infine, per garantire la buona occupazione e il lavoro di qualità (cfr. Misura 3) sono state identificate azioni per: *a)* favorire la *flexicurity* nel mercato del lavoro e l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese; *b)* promuovere la formazione continua e la riqualificazione professionale; *c)* migliorare e rafforzare i presupposti per la creazione di posti di lavoro; *d)* incentivare l'assunzione e la stabilizzazione delle categorie di lavoratori più deboli del mercato del lavoro (lavoratori *over 50*, soggetti con disabilità, soggetti svantaggiati e lavoratori coinvolti in processi di crisi); *e)* accrescere la qualità degli impieghi garantendo migliori condizioni e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; *f)* sviluppare l'occupazione nell'ambito dei servizi di cura alla persona; *g)* rafforzare la capacità di mercato e l'innovazione dei prodotti e dei processi delle imprese<sup>5</sup>.

**CSR N.5** Proseguire la lotta contro l'evasione fiscale; perseguire l'economia sommersa e il lavoro non dichiarato, ad esempio intensificando verifiche e controlli; adottare misure per ridurre la portata delle esenzioni fiscali, le indennità e le aliquote IVA ridotte e semplificare il codice tributario; intraprendere ulteriori azioni per spostare il carico fiscale dal lavoro e dal capitale verso i consumi e i patrimoni nonché l'ambiente.

Nell'ambito della lotta all'evasione fiscale (cfr. Misura 1), le Regioni hanno sviluppato un approccio sistemico complementare all'azione nazionale, che garantisce al contempo qualità, trasparenza, integrità e responsabilità complessive delle Pubbliche Amministrazioni<sup>6</sup>.

Inoltre, sono state attuate disposizioni legislative che hanno consentito maggiori recuperi di IRAP e tassa auto evasa. Infine, si segnalano gli effetti positivi della deduzione IRAP per le nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.

Alcune Regioni hanno approvato, infine, piani di contrasto al lavoro irregolare, prevedendo iniziative per favorire l'emersione del lavoro sommerso e rafforzando l'attività ispettiva e di controllo (cfr. Misura 2) attraverso la diffusione sul territorio di unità dedicate coordinate con gli sportelli unici delle prefetture.

**CSR N.6** Attuare le misure già adottate di liberalizzazione e semplificazione nel settore dei servizi; proseguire gli sforzi al fine di migliorare l'accesso al mercato nelle industrie di rete, nonché la capacità e le interconnessioni infrastrutturali; semplificare ulteriormente il quadro normativo per le imprese e rafforzare la capacità amministrativa; migliorare l'accesso agli strumenti finanziari, in particolare al capitale, per finanziare le imprese in crescita e l'innovazione; attuare la prevista riorganizzazione del sistema della giustizia civile e promuovere il ricorso a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

<sup>5</sup> Tale operatività, peraltro, si sta affiancando a interventi normativi di carattere più ampio, tesi a delineare un quadro di riferimento trasversale per lo sviluppo di politiche regionali integrate in materia di lavoro, della formazione, istruzione orientamento e *welfare*. Per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione delle imprese, la regione Lombardia ha previsto l'emissione di *voucher* anche per la partecipazione a missioni estere e a fiere internazionali.

<sup>6</sup> In proposito si evidenziano le iniziative riportate in griglia per Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Le Regioni e Province autonome hanno proseguito il percorso di semplificazione amministrativa e normativa (cfr. Misura 1) finalizzato a garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini. Sono stati varati provvedimenti che disciplinano la riorganizzazione amministrativa e politica perseguendo gli obiettivi della trasparenza, semplificazione, efficienza e informatizzazione della Pubblica Amministrazione.

Per rafforzare la propria capacità istituzionale, le Regioni hanno declinato un modello di sussidiarietà circolare per regolare i rapporti tra committenti pubblici e i soggetti produttori di servizi attraverso lo strumento della concessione amministrativa (accreditamento e co-progettazione). Particolare attenzione è stata riservata anche alla semplificazione delle procedure amministrative nella materia energia e ambiente (cfr. Misura 2), in particolare per ciò che riguarda l'installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili<sup>7</sup>.

Le Regioni si sono impegnate a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese (cfr. Misura 1) e ad aumentare l'informatizzazione dei procedimenti, sperimentando anche modalità telematiche di Conferenza dei Servizi. Hanno quindi previsto la diffusione e l'incentivazione all'uso della telematica nei rapporti fra cittadini, imprese e PA, come ad esempio l'uso della PEC e la decertificazione nel campo dei servizi demografici (Progetto di sistema a rete regionale d'identità federata - fedERa). E' stato infine definito un sistema di gestione di progetti e domande di agevolazioni (bandi telematici) finalizzato a supportare la gestione dell'intero ciclo di vita dei bandi.

Inoltre, col fine di accelerare il procedimento amministrativo, è stata prevista la realizzazione di banche dati a favore delle imprese (cfr. Misura 3) e la condivisione di una modulistica standardizzata finalizzata a eliminare inutili oneri amministrativi. E' stato istituito un registro unico dei controlli - RUC - e a realizzare un'anagrafe dei cantieri presenti sul territorio, aggiornata in tempo reale, tramite la trasmissione *on-line* della notifica di avvio lavori.

Un'altra modalità strategico-operativa attivata nelle Regioni, per ridurre i tempi per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, è il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) che consiste in una banca dati 'anagrafe' in cui vengono inseriti tutti i procedimenti creati da nuovi interventi normativi. L'anagrafe consente un approccio più immediato e trasparente per i cittadini e le imprese con la PA e permette di conoscere in ogni momento lo stato di avanzamento dei procedimenti. Le imprese in particolare possono beneficiare di molteplici servizi<sup>8</sup>. Sono state costituite, inoltre, Anagrafi digitali regionali per le imprese agricole e silvo-pastorali, finalizzate al rilascio di autorizzazioni, all'erogazione di contributi, alle segnalazioni certificate d'inizio attività (SCIA) e alle procedure di controllo. Inoltre, sono state predisposte misure incidenti sull'ammodernamento e l'abbattimento del 25 per cento dei costi burocratici gravanti sulle imprese agricole, con misure di consulenza aziendale, indirizzate all'accrescimento del

---

<sup>7</sup> Ad esempio con specifiche misure di programmazione l'Emilia Romagna si è impegnata a favorire lo sviluppo accelerato di una *green economy* regionale.

<sup>8</sup> Avvio e ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, avvio impianti di erogazione carburante per autotrazione, apertura e trasferimento pubblici esercizi, avvio vendita giornali e riviste, autorizzazione in materia di commercio su area pubblica, apertura agenzie di viaggio, elenco manifestazioni fieristiche.